



Giunta Regionale della Campania

Allegato 6

(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 6 / 2014

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis, nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

**ATTESTA**

quanto segue:

**Generalità del creditore:**

**Ex dipendente:** sig. Crino Vittorio, nato a Mugnano di Napoli (NA) il 27.03.1940, matr.278;

**Oggetto della spesa:** differenze retributive, interessi legali e rivalutazione monetaria riferiti alla sentenza n.4325/2011 del TAR Campania – Napoli – Sez.III.

**Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:** Sentenza.

**Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:**

Con nota prot.n.683752 del 12.09.2011 (prat.n.839/2008 il Settore Contenzioso Amministrativo e Tributario dell'A.G.C.04 - Avvocatura ha trasmesso all'ex Settore Stato Giuridico ed Inquadramento la sentenza n.4325/2011 del TAR Campania – Napoli – Sez.III, depositata il 02.09.2011 e non notificata.

Il Giudice Amministrativo, in parziale accoglimento del ricorso n.5616 depositato in data 5 novembre 2008 proposto dell'ex dipendente sig. Crino Vittorio, ha condannato l'Amministrazione Regionale al pagamento, in favore dello stesso ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, delle somme corrispondenti alle differenze retributive tra il trattamento economico fruito e quello corrispondente al posto di funzione dirigenziale reclamato, per il periodo che va dal 03 settembre 1993 alla data di esecuzione della delibera di rettifica della graduatoria, n.7317 del 29 ottobre 1998, con la quale è stata assegnata al ricorrente la posizione 377 nella graduatoria ed è stato conferito il posto dirigenziale contestato. Il tutto ridotto di un terzo, ai sensi e per gli effetti dell'art.30, comma 3, ultimo periodo, c.p.a. e maggiorato degli interessi e della rivalutazione monetaria, come per legge.

Il TAR Campania – Napoli – Sez.III ha, altresì, condannato l'Ente regionale al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi € 1.000,00, senza attribuzione.

Su richiesta del Settore Stato Giuridico ed Inquadramento, il Settore Trattamento Economico, con nota prot.n.885238 del 22.01.2011, ha comunicato le somme lorde dovute all'ex dipendente sopra indicato a titolo di differenze retributive, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria.

Con la deliberazione n.447 del 06.09.2012, la Giunta regionale ha dato mandato al Settore Stato Giuridico ed Inquadramento di provvedere all'atto di impegno delle somme in argomento da assumersi

*(Punto 3 del dispositivo)*

sul cap.576 dell'U.P.B. 6.23.57, istituito con deliberazione G.R. n.1078 del 22.06.2007, ed al successivo atto di liquidazione, a seguito del riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio da parte del Consiglio regionale ai sensi della normativa regionale sopra specificata.

Con D.D. n.605 del 23.11.2012 il Settore Stato Giuridico ed Inquadramento ha disposto la liquidazione in favore dell' ex dipendente summenzionato, ai fini del successivo pagamento, di competenza del Settore Trattamento Economico, degli importi relativi a sorta capitale, accessori e spese legali.

Successivamente, con nota prot.n. 289434 del 23.04.2013 il Settore Trattamento Economico, ad integrazione della nota prot. n. 885238 del 22.01.2011 ha comunicato, tra l'altro, al Settore Stato Giuridico ed Inquadramento, che *"Con riferimento alla decisione in oggetto e alla nota n.138562 del 25.02.2013 di Codesto Settore - Stato Giuridico ed Inquadramento-, con la quale si trasmetteva l'istanza dell'Avv.Aldo Cucinella legale del ricorrente in epigrafe,nella quale si richiedeva, oltre ad una rivisitazione della posizione previdenziale per la quale già Codesto Settore ha rappresentato le proprie determinazioni con nota prot.n.228403 del 28.03.2013, di verificare i conteggi relativi alla sorta capitale e agli accessori si rappresenta.Per quanto concerne la sorta capitale da una verifica delle somme spettanti all'ex dipendente in parola, è emerso un ulteriore somma da corrispondere così come di seguito dettagliato:*

- *Differenza da corrispondere € 1.861,59*
- *Rivalutazione monetaria maturata dal 05.11.2008 al 27.06.2013 € 125,56*
- *Interessi legali maturati dal 05.11.2008 al 27.06.2013 € 138,96.*

Inoltre, con la stessa nota del Settore da ultimo citato, venivano comunicati gli interessi legali e la rivalutazione monetaria relativa al periodo 05.11.2008 al 20.12.1012 così come di seguito specificato:

- *Rivalutazione monetaria maturata dal 05.11.2008 al 20.12.1012 € 1.200,49*
- *Interessi legali maturati dal 05.11.2008 al 20.12.1012 € 828,22*

In merito a quanto in precedenza evidenziato, con nota prot. n.228403 del 28/03/2013 dell'ex Settore stato Giuridico ed Inquadramento (successivamente sollecitata da questa struttura, U.O.D. 04, con nota prot. n. 62467 del 29/01/2014), è stato richiesto parere all'Avvocatura Regionale, circa la posizione assunta in ordine alla modalità di ottemperanza alla sentenza in parola. In riscontro a predetta nota, l'Area Generale di Coordinamento Avvocatura, con lettera prot. n. 108186 del 14/02/2014, ha evidenziato che il richiesto quesito, esula dalle sue competenze in quanto *"involgente il controllo generalizzato sulla legittimità di atti adottati già da tempo dagli organi competenti"*.

Con successiva nota prot.n.288020 del 24.04.2014 questa struttura ha indicato nuovamente al Sig. Crino Vittorio e al suo legale rappresentante, la linea di condotta e le modalità per l'esecuzione della sentenza in oggetto e in particolare l'importo lordo a titolo di differenze rispetto alla precedente liquidazione, interessi rivalutazione e successive spese legali per €. 32,49;

**DATO ATTO:**

- che per i crediti in oggetto, il dirigente dell'ex Settore Stato Giuridico ed Inquadramento aveva già avviato, la procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio;
- che, a seguito della riorganizzazione della Giunta Regionale disposta con regolamento n.12 del 15.11.2011 e successiva D.G.R. n. 488/2013, in esecuzione della D.G.R. n. 612/2011 è stato disposto il conferimento degli incarichi di Responsabile delle Unità Operative Dirigenziali;
- che la nuova organizzazione, prevista dal regolamento suddetto, ha impedito di portare a termine la complessa procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio, come avviata dal suddetto dirigente;
- che, infatti, la citata proposta di atto deliberativo è stata restituita, a seguito del su citato processo di riorganizzazione, in quanto i firmatari, così come indicati nell'avvio nel sistema informatico, non corrispondono più agli attuali responsabili delle nuove strutture;
- Che a seguito della suddetta riorganizzazione, la nuova competente U.O.D. 04 e quindi dalla D.G. 14, ha provveduto nuovamente ad istruire e avviare la procedura per sottoporre la predetta proposta all'approvazione della Giunta Regionale, ma la stessa non è stata firmata dalla Direzione Generale per



(Punto 3 del dispositivo)

le Risorse Finanziarie e restituita all'Ufficio proponente;

- Che la U.O.D. 04, successivamente con nota prot.n. 108092 del 14.02.2014, ha provveduto, nelle more dell'approvazione del bilancio gestionale per l'esercizio finanziario 2014 (avvenuta con deliberazione di Giunta Regionale n.92 del 01/04/2014), a richiedere un aggiornamento della quantificazione degli accessori previsti nelle sentenze in oggetto, alla U.O.D. 07 "Trattamento Economico" della D.G. 14, come indicati nella nota prot.n. 289434 del 23.04.2013;
- Che la suddetta Struttura, con nota prot.n. 301895 del 02.05.2014, ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando l'importo aggiornato degli accessori da applicare alla sentenze in parola;
- che questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto, dopo aver acquisito riscontro da parte del Trattamento Economico, a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

**Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:**

- Sentenza TAR Campania – Napoli – Sez.III, n. 4325, depositata in data 02.09.2011 e non notificata.

**TOTALE DEBITO**

**€ 4.219,61**

**Ex dipendente sig.Crino Vittorio, matr.278;**

- |                                                                                                                                            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| • Importo lordo a titolo di differenze da corrispondere, rispetto alla precedente liquidazione della sentenza n.4325/2011 del TAR Campania | € 1.861,59 |
| • Rivalutazione monetaria                                                                                                                  | € 131,41   |
| • Interessi legali maturati dal 05.11.2008 al 25.07.2014                                                                                   | € 165,41   |
| • Rivalutazione monetaria maturata dal 05.11.2008 al 20.12.2012                                                                            | € 1.200,49 |
| • Interessi legali maturati dal 05.11.2008 al 20.12.2012                                                                                   | € 828,22   |
| • spese legali successive                                                                                                                  | € 32,49    |

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

**ATTESTA**

altresì che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

**Allega in copia la seguente documentazione :**

- nota prot.n. 683752 del 12.09.2011 del Settore Contenzioso Amministrativo e Tributario dell'A.G.C.04 – Avvocatura;
- sentenza TAR Campania – Napoli – Sez.III, n. 4325, depositata in data 02.09.2011 e non notificata;
- nota del 24/01/2013 Avv.to Cucinella Luigi Aldo;
- nota prot. n. 288020 del 24/04/2014 della U.O.D. 04

Napoli, 15/05/2014

Il Dirigente  
Dott. Bruno De Filippis



10/2007

AREA 04 - SETTORE 02

**RACCOMANDATA A MANO**

*Giunta Regionale della Campania*

Area Generale di Coordinamento  
Avvocatura  
Settore Contenzioso Amministrativo e Tributario

REGIONE CAMPANIA

OK

Prot. 2011/0663752 12/09/2011

Regione Campania - Giurisdizione esclusiva

Settore 04 - Stato Giuridico ed Inquadramento

Settore 04 - Stato Giuridico ed Inquadramento



Al Settore Stato Giuridico ed  
Inquadramento  
Via S. Lucia, 81  
NAPOLI (07 - 04)



Al Dirigente del Settore  
Trattamento Economico  
Via S. Lucia, 81  
NAPOLI (07 - 05)

All'Avv. Almerina Bove  
SEDE

Giudizio innanzi al TAR Campania, Sez. III  
promosso da Crino Vittorio c/Regione Campania  
Sentenza n. 4325/11 - Pratica n. 839/2008

Si invitano le SS.LL., per quanto di rispettiva competenza, a far conoscere il proprio motivato parere circa l'opportunità di impugnativa della sentenza del TAR Campania, Sez. III, n. 4325, depositata in data 02/09/2011, allegata in copia, inerente al giudizio in oggetto.

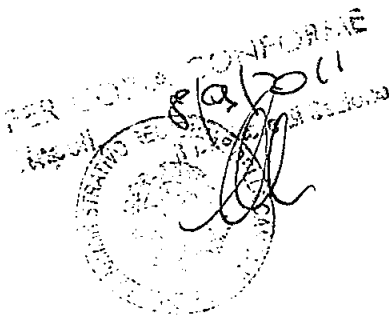
IL COORDINATORE DELL'AREA  
- Avv. Maria d'Elia -

mca/

*urgente*  
dott. d'Ambrosio  
dott. ~~see~~ Betta

13/9/11  
73

Esente dal contributo unificato



N. 4325/11 REG.PROV.COLL.  
N. 05616/2008 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 5616 del 2008, proposto da:  
Crino Vittorio, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Aldo Cucinella,  
con domicilio eletto in Napoli, via G. Ribera n. 1;

*contro*

la Regione Campania, in persona del Presidente p.t. della giunta  
regionale, rappresentata e difesa dall'Avvocatura regionale (avv.  
Almerina Bove), con domicilio eletto presso la sede dell'Ente, in  
Napoli, via S. Lucia, 81;

*per l'accertamento*

della <<responsabilità della Regione Campania per il mancato  
inserimento dell'attore nella posizione 377 della graduatoria della 1^  
qualifica dirigenziale per la nomina a dirigente di servizio ex art. 6 L.  
R. n. 11/91 sin dalla pubblicazione della delibera di G.R. 30/11/1992  
n. 7083;



per la condanna di essa Regione Campania al risarcimento in favore dell'istante pari alle differenze retributive che si sarebbe visto attribuire dalla data 03/09/93 se avesse mantenuto la posizione n. 377 in graduatoria, sino al 06/07/98, data in cui è stato immesso nell'esercizio effettivo del "Servizio", differenze pari a € 72.319,83 (pari a Lit. 140.030.717), oltre interessi e rivalutazione dalla data di scadenza dei singoli emolumenti ed all'ulteriore danno da perdita di *chances* e danno non patrimoniale quantificata in € 70.000,00 ovvero la diversa somma che sarà determinata dal Magistrato>>.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 maggio 2011 il dott. Paolo Carpentieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in trattazione – notificato il 14 ottobre 2008 e depositato in segreteria il 5 novembre 2008 – il sig. Crino Vittorio, dipendente della Regione Campania con funzioni dirigenziali, ha esposto di aver partecipato al concorso interno finalizzato alla formazione di una graduatoria del personale di prima qualifica dirigenziale dalla quale scegliere i dirigenti da preporre ai servizi in cui

è articolata l'amministrazione regionale, indetto con delibera di giunta 3 febbraio 1992, n. 292, ai sensi della legge regionale n. 11 del 1991; di essersi collocato al posto n. 380, con un punteggio pari a 38,50, della graduatoria finale approvata con delibera n. 3987 del 5 agosto 1992, pubblicata sul B.U.R.C. del 5 ottobre 1992 (posizione poi due volte rettificata con scivolamento del ricorrente dapprima al posto n. 409, giusta delibera di giunta n. 7083 del 30 novembre 1992, e poi al posto n. 412, giusta delibera n. 3584 del 20 luglio 1993); che tale ultima delibera, impugnata da diversi altri soggetti dinanzi al Tar, era annullata dalla Sezione staccata di Salerno del Tar Campania (sentenze n. 757 del 16 luglio 1996 e n. 765 del 16 luglio 1996, confermate in appello da Cons. Stato, sez. IV, decisioni n. 142, 143 e 291 del 1998), a motivo della illegittima attribuzione del punteggio relativo al servizio di ruolo svolto nel nono livello e nella carriera dirigenziale anche per i periodi di anteriore decorrenza giuridica del successivo inquadramento retroattivo, ma non di effettivo espletamento del suddetto servizio; che la Regione, in ottemperanza alle decisioni del Consiglio di Stato, provvedeva a rettificare la graduatoria con delibera n. 7317 del 29 ottobre 1998, con assegnazione al ricorrente della posizione n. 377 con il medesimo punteggio pari a 38,50; che diversi funzionari preposti alle strutture amministrative che avevano predisposto le delibere regionali di modifica della graduatoria in senso sfavorevole al ricorrente erano stati rinviati a giudizio per abuso d'ufficio in concorso e falso ideologico, giusta decreto di rinvio a giudizio del GIP presso il



Tribunale penale di Napoli del 13 ottobre 1997; che il ricorso giurisdizionale proposto da esso esponente (n. 1089/93; *recte*: n. 4518/1993, depositato in data 14 aprile 1993) era stato giudicato improcedibile con sentenza in forma abbreviata di questa Sezione n. 6567 del 31 maggio 2006. Ha aggiunto, quindi, parte ricorrente, di avere già agito per il risarcimento del danno ingiusto patito dinanzi al Giudice ordinario con ricorso notificato il 14 marzo 2000, ma che il Tribunale civile, in funzione di Giudice del lavoro, con sentenza n. 21656/2002 del 19 novembre 2002 (confermata dalla Corte di appello di Napoli con sentenza n. 3264/06 del 23 febbraio 2007), aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, riconoscendo la giurisdizione amministrativa, riferendosi la vicenda controversa ad un periodo anteriore al 30 giugno 1998.

Il ricorrente, tutto ciò esposto e premesso, ha dunque agito dinanzi a questo TAR chiedendo il risarcimento del danno pari alle differenze retributive non percepite tra il 1993 e il 1998, il risarcimento del danno da perdita di *chance*, del danno all'immagine, del danno da lesione della sua personalità e del danno esistenziale e morale, sulla considerazione che gli atti e i comportamenti illeciti dell'amministrazione gli avrebbero precluso *“la possibilità di essere nominato dirigente dal 3 settembre 1993, data in cui è stato nominato, a seguito dello scorrimento della graduatoria giusta delibera di G.R. n. 4338/93, il soggetto che all'epoca ricopriva illegittimamente la posizione 377, che sarebbe dovuta essere a lui attribuita”*.

Si è costituita a resistere in giudizio la Regione Campania.



Alla pubblica udienza del 26 maggio 2011 la causa è stata chiamata, discussa e trattenuta per la decisione.

Il ricorso è ammissibile, ma solo in parte fondato.

In rito si osserva che sussiste la giurisdizione di questo adito G.A. e non osta all'ammissibilità dell'azione la previsione dell'art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001 (che commina la decadenza dell'azione dinanzi al G.A. per rapporti e fatti anteriori al giugno 1998, se non proposta entro il termine del 15 settembre 2000), non estendibile all'azione risarcitoria e comunque superabile giusta la *translatio iudicii* (sul punto, cfr. condivisibilmente, di questa Sezione, la sentenza n. 4208/07 del 23 aprile 2007).

Nel merito si rileva che questo Tribunale ha già esaminato favorevolmente fattispecie analoghe. In particolare, la Sez. II, con la sentenza 15 luglio 2004, n. 10256, ha affermato la responsabilità della Regione Campania per il danno lamentato da altro funzionario in conseguenza della mancata attribuzione dell'incarico di dirigente di servizio della Regione Campania in quanto erroneamente collocato al 420° posto della graduatoria degli idonei anziché al 383°, per effetto della modifica della graduatoria originaria disposta dalla Regione Campania in data 29 ottobre 1998, con conseguente mancata nomina a dirigente di servizio a tutto il 31 luglio 1995, data in cui quel ricorrente venne collocato in quiescenza. La pronuncia è stata invero annullata in appello dal Consiglio di Stato con la sentenza della sez. IV 2 luglio 2005, n. 4008, ma solo sotto il profilo della violazione del principio della pregiudiziale amministrativa, allora prevalente, ma

ormai superato dal c.p.a.

Nel caso di specie in esame la questione della pregiudiziale, oltre che superata dalla successiva giurisprudenza della Cassazione e dalla previsione del codice del processo amministrativo (artt. 7, comma 4, e 30, commi 2 ss.), non viene in realtà affatto in rilievo, poiché il ricorrente ha comunque agito avverso le determinazioni regionali sfavorevoli dinanzi a questo Tar in sede impugnatoria, con il ricordato ricorso n. 4518/1993, giudicato improcedibile con sentenza in forma abbreviata di questa Sezione n. 6567 del 31 maggio 2006 per omessa integrazione del contraddittorio.

Questa precedente pronuncia rileva, tuttavia, in senso limitativo della pretesa risarcitoria avanzata dal ricorrente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30, comma 3, secondo periodo, del codice del processo amministrativo (che è norma – ancorché sostanziale e non processuale - espressiva di un principio generale insisto nella materia e già emerso nella precedente giurisprudenza che aveva ammesso in via pretoria l'azione risarcitoria autonoma, e dunque da ritenersi sicuramente applicabile anche ai giudizi già pendenti alla data di entrata in vigore del c.p.a.), in forza del quale *Nel determinare il risarcimento il giudice valuta tutte le circostanze di fatto e il comportamento complessivo delle parti e, comunque, esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l'ordinaria diligenza, anche attraverso l'esperimento degli strumenti di tutela previsti* (secondo un principio già ricostruito dalla precedente giurisprudenza sulla falsariga analogica dell'art. 1227 c.c.); principio che deve declinarsi secondo i



condivisibili canoni e criteri di esame di recente messi a fuoco dal Consiglio di Stato, con la pronuncia dell'adunanza plenaria n. 3 del 2011.

Ma, proseguendo secondo l'ordine logico di trattazione delle questioni, superate le eccezioni di rito in punto di giurisdizione e di ammissibilità dell'azione, occorre verificare in primo luogo la sussistenza nel merito degli elementi costitutivi della fattispecie di danno ingiusto e di illecito aquiliano dedotta e fatta valere in giudizio dalla parte ricorrente, per poi, solo successivamente, esaminare il tema succedaneo della relativa quantificazione del danno risarcibile (su cui incide il canone del citato art. 30, comma 2, ultimo periodo, c.p.a.).

Orbene, l'ammissibilità e la (parziale) fondatezza nel merito di un'azione quale quella qui proposta dal ricorrente e all'odierno esame della Sezione trova un precedente pertinente ed esaustivo nella già menzionata sentenza di questa stessa Sezione n. 4208/07 del 23 aprile 2007. In quel caso la Sezione, pronunciando in una fattispecie analoga, nella quale un dirigente regionale aveva lamentato il danno da ritardato conferimento dell'incarico dirigenziale, conseguito solo in esecuzione di una precedente sentenza di questo TAR che gli aveva riconosciuto ulteriori dieci punti e gli aveva dunque attribuito una migliore posizione in graduatoria, ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno subito, ritenendo sussistente sia il nesso di causalità che l'effettiva esistenza di un danno patrimoniale, resi evidenti per effetto dell'illegittima collocazione nella graduatoria del personale dirigenziale della Regione Campania, rettificata in



esecuzione della sentenza del TAR, illegittima collocazione che aveva impedito l'ottenimento dell'incarico di capo servizio che sarebbe legittimamente spettato, ed ha perciò riconosciuto al ricorrente le differenze retributive legate al miglior trattamento connesso all'incarico dirigenziale.

In quella occasione, inoltre, la Sezione ebbe a rilevare che "all'epoca l'attribuzione degli incarichi dirigenziali avveniva automaticamente, secondo il criterio della collocazione in graduatoria". Nella presente lite la Regione ha invece obiettato la fiduciarità dell'attribuzione di tale incarico ed ha negato che vi fosse alcun automatismo. Tale deduzione difensiva resta tuttavia non comprovata ed appare, anzi, smentita dal fatto che lo stesso ricorrente ha senz'altro ricevuto l'incarico dirigenziale non appena è divenuta definitiva la sentenza del giudice d'appello che ha sancito l'illegittimità della graduatoria, senza che alcuna separata e autonoma verifica fiduciaria sia stata effettuata, e ciò a dimostrazione del fatto che, comunque, anche in questo caso, l'amministrazione ha nella sostanza seguito un criterio puramente automatico di scorrimento della graduatoria, di talché la relativa eccezione regionale deve respingersi.

Ugualmente da disattendere risulta l'ulteriore eccezione regionale concernente la mancanza del presupposto della corrispettività, asseritamene necessario per il riconoscimento delle differenze retributive, ossia la mancanza di un effettivo esercizio delle mansioni dirigenziali da parte del ricorrente, ragion per cui egli non potrebbe vantare alcun diritto a percepire i relativi emolumenti, in analogia con



quanto stabilito dalla giurisprudenza in materia di illegittimo diniego di costituzione *ex novo* di un rapporto di servizio. Si tratta di una prospettazione che non appare condivisibile. Nel caso in esame, infatti, non si verte in materia di ricostituzione degli effetti giuridici ed economici di un rapporto di lavoro con la p.a. – come sembra sostenere la Regione richiamando i principi giurisprudenziali elaborati in tale ambito – ma del risarcimento dei danni causati al ricorrente dal mancato conferimento dell'incarico dirigenziale al quale egli aveva diritto in base all'originaria graduatoria e se non fossero intervenuti atti illegittimi poi ritualmente impugnati (ancorché da terzi soggetti) e annullati dal Giudice amministrativo.

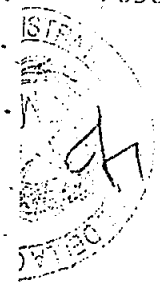
Deve pertanto ritenersi provata sia la causazione del danno ingiusto che il nesso di causalità.

Quanto alla sussistenza del cd. elemento soggettivo dell'illecito, diversamente da quanto statuito da questo Tribunale nella precedente sentenza n. 4208/07 del 23 aprile 2007, dove si poneva un problema di ritardata esecuzione di un giudicato di annullamento della graduatoria (poiché l'amministrazione in quel caso, in asserita esecuzione della sentenza del Giudice, si era limitata a effettuare una rettifica formale della graduatoria, senza assumere anche le conseguenti e necessarie determinazioni di conferimento al ricorrente dell'incarico dirigenziale corrispondente a quello spettante in relazione alla nuova collocazione in graduatoria), nel caso in esame occorre soffermarsi sull'entità del vizio di legittimità che ha inficiato la prima graduatoria, vizio che si pone come fatto genetico causale del

danno ingiusto patito dal ricorrente.

Orbene, il Collegio ritiene che quel vizio di legittimità, sanzionato dal Giudice amministrativo, presenti effettivamente quei caratteri di gravità e inescusabilità che la migliore e condivisibile giurisprudenza richiedono agli effetti della integrazione dell'elemento soggettivo della colpa dell'amministrazione (cfr. Cons. St., sez. VI, 3 aprile 2003 n. 1716; *id.*, 21 giugno 2005, n. 3242; 9 novembre 2006, n. 6607; 11 gennaio 2010, n. 14; sez. V, 22 maggio 2006, n. 2960; 26 maggio 2010, n. 3367; CGA, 4 luglio 2008, n. 591).

In particolare appare grave e inescusabile l'errore posto in essere dall'amministrazione, consistito nell'aver ammesso a valutazione anche i periodi anteriori di decorrenza solo giuridica del servizio pregresso, poiché risponde a un principio comune largamente condiviso quello della non valutabilità, agli effetti concorsuali, del servizio non effettivamente prestato, ma solo figurativamente attribuito in forza di una retrodatazione della decorrenza giuridica del precedente passaggio di carriera, posto che l'anzianità di servizio, sia quando rilevi come requisito di ammissione, sia quando operi come parametro di valutazione per l'attribuzione di punteggio, in tanto è valutabile e apprezzabile in quanto sia idonea a dimostrare un'esperienza lavorativa effettivamente acquisita. Le sentenze del Tar Salerno (n. 757 del 16 luglio 1996 e n. 765 del 16 luglio 1996) e del Consiglio di Stato (sez. IV, decisioni n. 142, 143 e 291 del 1998), che hanno annullato le illegittime graduatorie (da ultimo, quella di cui alla delibera n. 3584 del 20 luglio 1993) che avevano, invece, dato ingiusto



rilievo al periodo di decorrenza giuridica anteriore al servizio effettivamente prestato nel nono livello e nella carriera dirigenziale, non hanno fatto altro, dunque, che esplicitare un criterio comunemente accolto nella formazione e adozione di atti delle procedure selettive del tipo di quella da cui si è originata l'odierna causa risarcitoria. L'errore in cui è incappata l'amministrazione si manifesta dunque grave e inescusabile ed è, pertanto, come tale idoneo a fondare senz'altro la responsabilità civile dell'amministrazione per il danno da ritardata attribuzione dell'incarico dirigenziale ai soggetti, quale il ricorrente, che ne avevano acquisito idoneo titolo se la graduatoria fosse stata redatta in modo legittimo.

Per le ragioni esposte deve essere, quindi, dichiarato sussistente il diritto del ricorrente al risarcimento del danno, derivante dalla mancata attribuzione dell'incarico dirigenziale con connessa indennità di funzione, per effetto della illegittima posizione in graduatoria.

Il Collegio ritiene tuttavia che non tutte le voci di danno richieste siano effettivamente riconoscibili.

In particolare, del tutto prive di idoneo supporto probatorio e pertanto non accoglibili risultano le ulteriori voci di danno da perdita di *chances* e di danno non patrimoniale o morale (danno all'immagine, danno da lesione della sua personalità, danno esistenziale e morale), pure prospettate nell'atto introduttivo.

L'unica voce di danno effettivamente attribuibile è dunque quella corrispondente alle differenze retributive e di annessa contribuzione



previdenziale tra il trattamento economico fruito dal ricorrente e quello di cui avrebbe goduto se la graduatoria fosse stata sin dall'inizio legittimamente formata e, di conseguenza, gli fosse stato attribuito il posto di funzione dirigenziale reclamato, invece illegittimamente attribuito ad altro soggetto, per il periodo che va dal 1993 (per l'esattezza, dal 3 settembre 1993, data di effettivo conferimento ad altro soggetto dell'incarico che sarebbe stato attribuito al ricorrente, per la sua corretta posizione in graduatoria) al 1998 (alla data di efficacia e di esecuzione della successiva delibera di rettifica della graduatoria, delibera n. 7317 del 29 ottobre 1998, con assegnazione al ricorrente della posizione n. 377 con il medesimo punteggio pari a 38,50).

Si pone, a questo punto, la questione della possibile incidenza limitativa sul *quantum* del danno risarcibile della mancata coltivazione, da parte del ricorrente, dell'azione impugnatoria proposta avverso gli atti della procedura concorsuale *de qua* con il ricorso n. 4518/1993 R.G., divenuto improcedibile (come statuito con la richiamata sentenza di questa Sezione n. 6567 del 31 maggio 2006) per la mancata integrazione del contraddittorio, di cui il ricorrente era stato onerato con sentenza interlocutoria n. 705 del 1997. Viene in rilievo la già richiamata disposizione dell'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 30 c.p.a. (come chiarita da Cons. Stato, ad. plen., n. 3 del 2011).

In effetti, ad avviso del Collegio, se il ricorrente avesse coltivato quel ricorso, pur ritualmente incardinato dinanzi a questo Giudice

amministrativo, avrebbe potuto conseguire, in quella sede, un'efficace tutela della sua pretesa a conseguire l'incarico dirigenziale prima di quanto non sia poi accaduto in virtù e per effetto del giudicato formatosi su altro e diverso contenzioso proposto da terzi soggetti dinanzi al Tar di Salerno. Risulta, invece, dalla citata sentenza di questa Sezione n. 6567 del 31 maggio 2006, che il ricorrente, non dando seguito alla pronuncia interlocutoria n. 705 del 1997, ha ommesso di integrare il contraddittorio e ha lasciato che quella causa divenisse improcedibile.

Ne consegue che il *quantum debeatur*, come sopra definito, in relazione alle differenze retributive dovute, dovrà essere ridotto di un importo pari a un terzo del totale complessivo.

Sulla somma complessiva così determinata, trattandosi di debito di valore, devono essere calcolati la rivalutazione monetaria e gli interessi al tasso legale, dalla data della domanda (corrispondente alla notificazione del ricorso) e fino al soddisfo.

Nei termini e nei limiti come sopra precisati, il ricorso in trattazione può dunque giudicarsi fondato e accoglibile, con conseguente condanna dell'amministrazione.

Il Collegio ritiene che copia della presente sentenza e del ricorso introduttivo debbano essere inviati alla Procura regionale presso la Corte dei conti affinché siano valutati i possibili profili di sussistenza di danni erariali recuperabili a carico dei funzionari che hanno posto in essere gli atti illegittimi che hanno originato la presente vertenza risarcitoria.

Le spese seguono la soccombenza e devono porsi a carico dell'amministrazione resistente, nell'importo liquidato in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei limiti e nei termini di cui in motivazione, e, per l'effetto, condanna la Regione Campania, in persona del suo legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore del ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, delle somme corrispondenti alle differenze retributive tra il trattamento economico fruito e quello corrispondente al posto di funzione dirigenziale reclamato, per il periodo che va dal 3 settembre 1993 alla data di esecuzione della delibera di rettifica della graduatoria, n. 7317 del 29 ottobre 1998, con la quale è stata assegnata al ricorrente la posizione n. 377 nella graduatoria ed è stato conferito il posto dirigenziale contestato. Il tutto ridotto di un terzo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30, comma 3, ultimo periodo, c.p.a. e maggiorato degli interessi e della rivalutazione monetaria, come per legge.

Condanna la Regione Campania al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi euro 1.000,00 (mille/00).

Ordina che copia del ricorso introduttivo e della presente sentenza siano trasmessi alla Procura regionale presso la Corte dei conti, per quanto di competenza.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 26 maggio  
2011 con l'intervento dei magistrati:

Saverio Romano, Presidente

Paolo Carpentieri, Consigliere, Estensore

Ida Raiola, Primo Referendario

L'ESTENSORE

*Paolo Carpentieri*

IL PRESIDENTE

*Saverio Romano*

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

II - 2 SET. 2011

IL SEGRETARIO



(Art. 80, co. 3, cod. proc. amm.)

*Ida Raiola*

Cod. pr. 2587

STUDIO LEGALE

**Avv. LUIGI ALDO CUCINELLA**

80128 NAPOLI - VIA G. RIBERA n. 1 TELEFAX 081\5606819 - 081\5606396 I S D N  
email : [0815606819@iol.it](mailto:0815606819@iol.it) INTERNET <http://studicucinella.altervista.org>  
P.E.C. [luigialdocucinella@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:luigialdocucinella@avvocatinapoli.legalmail.it)

**Avv. LUIGI ALDO CUCINELLA**  
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

p. Avv. CHIARA CUCINELLA  
p. Avv. FRANCESCO CUCINELLA  
p. Avv. NICOLA TRIPANI

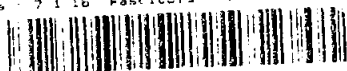
Spett.le  
Regione Campania  
Via S. Lucia N. 81  
80132 NAPOLI

R.R.R.

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2013. 0112375 14/02/2013  
ante AVV. LUIGI ALDO CUCINELLA

contenzioso Inquadramento Personale Rustici Sanzioni e Circoscrizioni Toscana  
Ufficio 7 1 16 Fascicolo 4 del 2013



Napoli, 24/01/2013

Spett.le Regione Campania  
Area Generale di Coordinamento  
Affari Generali  
Gestione e Formazione del Personale  
Organizzazione e Metodo  
Settore Stato Giuridico e Inquadramento  
Via S. Lucia N. 81  
80132 NAPOLI

**OGGETTO: CRINO VITTORIO / REGIONE CAMPANIA.**

In relazione alla sentenza TAR Campania n. 4325/11 (n. 05616/08 reg. ric.) not. ta il 26.11.12 e con riferimento alla V/s nota prot. 2012 0926417 del 13.12.12 e mio fax 11.12.12, nonché alle somme liquidate, rilevo quanto segue:

**SORTA CAPITALE.**

La sorta capitale dovuta è pari ad € 48.213,92 non già 46.351,63, come da Voi calcolato: il prospetto delle competenze dovute originariamente di € 72.319,82, che ridotte di un terzo, come da sentenza, ammontano ad € 48.213,92, è già stato notificato in data 26.11.2012 unitamente alla sentenza di cui sopra ed è stato anche consegnato a mani al servizio Trattamento Economico il giorno 16.01.2013 dal Sig. Crino.

**Differenza da erogare:**

**€ 48.213,22 - € 46.351,63 = € 1.861,59.**

**INTERESSI E RIVALUTAZIONE MONETARIA**

La rivalutazione monetaria e gli interessi sono dovuti sull'importo delle spettanze lorde di € 48.213,22 e risultano pari ad € 8.055,88 di cui € 3.882,44 per rivalutazione ed € 4.173,42 per interessi, come da conteggio eseguito con il programma REMIDA da Voi utilizzato. Avendo liquidato € 4.022,87 (€ 39,60 + € 2.130,20 + € 1.853,07) è dovuta una differenza così calcolata:

**€ 8.055,88 - 4.022,87 (1.853,07 + 2.169,80) = € 4.032,13**

**In proposito preciso:**

- il calcolo di interessi e rivalutazione va effettuato sul lordo;
- gli uffici regionali hanno calcolato gli interessi e la rivalutazione su un importo minore fino ad ott./nov. 2011 anziché fino al soddisfo (avvenuto a fine dicembre 2012);

Cod. Fisc. CCNLLD54L04F839T Partita IVA 04692970637

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

il calcolo di interessi e rivalutazione va effettuato sul lordo in quanto si verte nel caso di specie di "risarcimento del danno" e non già di retribuzioni; non essendo in ogni caso applicabile il DM 352/98.

### **SPESE LEGALI**

Spettano le spese successive alla sentenza così quantificate e documentate:

|                |         |
|----------------|---------|
| COSTI COPIE    | € 21,14 |
| COSTI NOTIFICA | € 11,35 |
| TOTALE         | € 32,49 |

### **TRATTAMENTO PENSIONISTICO**

A seguito del riconoscimento della indennità di funzione (anche se sotto forma di danno) pensionabile a tutti gli effetti, la Regione è tenuta a versare i conseguenti contributi previdenziali (pag. 11 della sentenza) provvedendo alla modifica dei prospetti "Quadro 4 Retribuzioni analitiche dall'01.01.93" e "Retribuzione media Pensionabile" prodotti nel gennaio 2001 per il suo successivo collocamento a riposo dall'01.02.2001 dal dirigente CRINO VITTORIO.

La sentenza riconosce, senza ombra di dubbio, per il Sig. CRINO il diritto della "retributio in integram" in quanto nei limiti e nei termini delle motivazioni lo considera "Dirigente Regionale" a partire dal 3 settembre 1993.

Lo stesso ha, pertanto, il diritto a percepire sotto forma di differenze economiche l'indennità di funzione non corrisposta dal 03.09.93 al 07.07.98 e, sotto forma di rivisitazione della posizione previdenziale, all'adeguamento delle contribuzioni in modo da garantirgli la parità con gli altri Dirigenti di Servizio.

Se la Regione ritenesse di non poter provvedere alla modifica della posizione previdenziale si richiede comunque il rimborso "dell'annessa contribuzione previdenziale tra il trattamento economico fruito dal ricorrente e quello di cui avrebbe goduto se la graduatoria fosse stata sin dall'inizio legittimamente formata e, di conseguenza, gli fosse stato, attribuito il posto di funzione dirigenziale reclamato" (pag. 11 e 14 della sentenza).

In definitiva la Regione è tenuta al rimborso dell'ammontare delle contribuzioni pensionistiche che in relazione alle differenze retributive riconosciute, avrebbe dovuto versare all'ente di previdenza obbligatoria. L'inadempienza di tale rimborso si concretizzerebbe per la Regione in un indebito arricchimento e per il Crino in un danno, in netto contrasto con quanto deciso dal TAR.

L'importo di tale ulteriore differenza ammonta ad € 11.474,75 ( $€ 72.319,83 \times 23,8\% = € 17.212,12$  che, perché monetizzate, si riduce di 1/3) oltre interessi e rivalutazione come da sentenza.

Sono in definitiva dovute le seguenti differenze:

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| DIFF. SORTA CAPITALE            | € 1.861,59 |
| DIFF. INTERESSI E RIVALUTAZIONE | € 4.032,13 |
| DIFF. SPESE LEGALI              | € 32,49    |

Oltre alla revisione della situazione previdenziale o, in subordine, al rimborso delle contribuzioni pensionistiche non versate.

Invito pertanto, i destinatari della presente al versamento di quanto richiesto, offrendo, la disponibilità mia e del Reg. Crino per ogni eventuale chiarimento.

La presente a tutti gli effetti e conseguenze di legge e per legale scienza.

Cordiali saluti

Avv. Luigi Aldo Cucinella

All.: c/s.

Napoli

22/04/2014

**Giunta Regionale della Campania**

Dipartimento delle Risorse Finanziarie, Umane  
e Strumentali

Direzione Generale per le Risorse Umane

Unità Operativa Dirigenziale 04

Contenzioso del lavoro in collaborazione con

l'Auditoria regionale - Esecuzione giudicati

Ufficio Disciplinare

**Avv. Luigi Aldo Cucinella**

**Via G. Ribera n. 1**

**80128 Napoli**

**Al Signor Vittorio Crino**

**Via Martiri di Ungheria n.1**

**80018 Mugnano di Napoli**

**REGIONE CAMPANIA**

**Prot. 2014. 0288020 24/04/2014 12,43**

Mitt 551404 UOD Contenzioso lavoro in coll.

Dest CRINO VITTORIO, CUCINELLA LUIGI ALDO

Classifica 7.1 18 Fascicolo 3 del 2014



**Oggetto: -Giudizio innanzi al Tar Campania- esecuzione sentenza n. 4325 del 02/09/2011.**

Con riferimento alla esecuzione della sentenza in oggetto emarginata, che riguarda il Suo assistito Crino Vittorio, si riscontrano le sue note, in particolare quella del 24/01/2013, acquisita al protocollo n. 0112375 del 14/02/2013.

Al riguardo questa Amministrazione - Settore Stato Giurido ed Inquadramento - ha già dato riscontro con le note n. 0228423 del 28/03/2013 e n. 0312541 del 03/05/2013, che si allegano in copia.

In particolare nelle suddette note si sosteneva che l'ufficio si è attenuto al dispositivo della sentenza che testualmente recita: *"per l'effetto, condanna la Regione Campania, in persona del suo legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore del ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, delle somme corrispondenti alle differenze retributive tra il trattamento economico fruito e quello corrispondente al posto di funzione dirigenziale reclamato, per il periodo che va dal 3 settembre 1993 alla data di esecuzione della delibera di rettifica della graduatoria, n. 7317 del 29 ottobre 1998, con la quale è stata assegnata al ricorrente la posizione n. 377 nella graduatoria ed è stato conferito il posto dirigenziale contestato. Il tutto ridotto di un terzo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30, comma 3, ultimo periodo, c.p.a. e maggiorato degli interessi e della rivalutazione monetaria, come per legge".*

Riprendendo i punti della Sua nota del 24/1/2013 di cui innanzi si riferisce quanto segue:

1. con riferimento alla differenza sulla sorte capitale, si riconosce l'importo di € 1.461,59 oltre ad interessi e rivalutazione;

Via Santa Lucia 81 - 80132 Napoli - Tel. 081 7962291-2271 - Fax 081 7962689

Giunta del Consiglio della Regione Campania

*Giunta Regionale della Campania*

2. resta invece fermo il calcolo per la rivalutazione e gli interessi, che è stato effettuato sulle somme al netto delle ritenute di legge, ciò in conformità di quanto disposto dal D.M. n. 352/98 e dall'orientamento della giurisprudenza del Consiglio di Stato (sentenze n.3383/2004 e n.462/2006);
3. le spese legali successive e diverse a quelle indicate in sentenza potranno essere riconosciute;
4. Per quanto riguarda l'aspetto pensionistico si richiama il contenuto delle sopra citate note n. 228423 del 28/03/2013 e n.312541 del 03/05/2013.

Per quanto sopra espresso, non si ritiene di corrispondere altre somme oltre a quelle menzionate, atteso il contenuto e dispositivo della sentenza meramente risarcitorio e non di ricostruzione di carriera.

Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento o confronto.

**Il dirigente**  
**dott. Bruno De Filippis**

